

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **173/2003** (ECLI:IT:COST:2003:173)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CHIEPPA** - Redattore: **CONTRI**

Udienza Pubblica del **25/02/2003**; Decisione del **19/05/2003**

Deposito del **23/05/2003**; Pubblicazione in G. U. **28/05/2003**

Norme impugnate:

Massime: **27732**

Atti decisi:

N. 173

ORDINANZA 19 - 23 MAGGIO 2003

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza del 13 febbraio 2002 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Petra e l'INPS, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Fernanda Contri;

uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'INPS e l'avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Viterbo, nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare di una pensione diretta e di una ai superstiti, entrambe a carico della gestione lavoratori dipendenti, aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'integrazione al minimo del primo trattamento anziché del secondo come disposto dall'INPS, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui, in caso di cumulo tra più pensioni, prevede per la scelta del trattamento da integrare al minimo criteri differenti a seconda che le pensioni appartengano alla stessa gestione ovvero a gestioni diverse, comprimendo nella prima ipotesi e nella generalità dei casi il diritto del pensionato a mezzi di sussistenza superiori al limite di povertà;

che il giudice rimettente osserva che la contestata determinazione dell'INPS è del tutto conforme alla disposizione censurata, secondo la quale, in caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti a carico della stessa gestione, l'integrazione al minimo spetta sulla pensione diretta e se, però, uno dei due trattamenti (nella specie la pensione indiretta) è costituito per effetto di non meno di 781 contributi settimanali, è su quest'ultimo che spetta l'integrazione;

che la stessa disposizione stabilisce, invece, che nell'ipotesi in cui le pensioni sono a carico di gestioni diverse, il detto criterio non opera, dovendosi integrare al minimo la pensione con decorrenza più remota;

che il giudice *a quo*, pur conoscendo la sentenza n. 18 del 1998 con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata analoga questione, ritiene di sottoporre nuovamente all'attenzione del Giudice delle leggi il menzionato art. 6, terzo comma, affermando di farlo «sotto profili almeno parzialmente diversi» e, in particolare, sostenendo di non voler effettuare un confronto tra due diversi regimi dell'integrazione al minimo (operazione non consentita secondo la citata sentenza n. 18 del 1998), ma di porre l'accento sul differente trattamento che viene riservato, in riferimento alla scelta della pensione da integrare, a due diversi gruppi di soggetti titolari di una pluralità di pensioni sulla base di un elemento - l'identità o meno della gestione che eroga le pensioni - che non è sufficiente a rendere ragione della disparità stessa;

che, secondo il Tribunale di Viterbo, la norma impugnata si porrebbe in contrasto anche con la garanzia dell'adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita sancita dall'art. 38 della Costituzione in quanto, in applicazione del criterio di scelta in argomento, si perviene a liquidare trattamenti complessivamente inferiori al milione di lire, livello al di sotto del quale «recenti studi di istituti scientificamente accreditati» pongono la soglia della povertà;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito l'INPS che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, rilevandone la sostanziale identità rispetto a quelle decise con la citata sentenza n. 18 del 1998 e ponendo, altresì, l'accento sulla perdurante validità delle affermazioni contenute nella citata decisione e soprattutto di quella secondo cui non esiste nel nostro ordinamento alcun principio costituzionale che garantisca all'assicurato il trattamento pensionistico più favorevole;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, richiamandosi

principalmente alla sentenza n. 18 del 1998 di questa Corte e facendo altresì riferimento - con riguardo alla censura relativa all'asserita inadeguatezza del trattamento complessivo determinato sulla base della norma impugnata - all'art. 38, comma 1, della recente legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), che, attraverso l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, ha garantito un reddito minimo pari ad un milione di vecchie lire a diverse categorie di pensionati, ivi compresi i titolari di pensioni integrate al minimo.

Considerato che il Tribunale di Viterbo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui, in caso di cumulo tra più pensioni, prevede per la scelta del trattamento da integrare al minimo criteri differenti a seconda che le pensioni appartengano alla stessa gestione ovvero a gestioni diverse, comprimendo nella prima ipotesi e nella generalità dei casi il diritto del pensionato a mezzi di sussistenza superiori al limite di povertà;

che, per quanto riguarda il profilo attinente alla pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, gli argomenti addotti dall'odierno remittente non presentano alcun elemento di novità rispetto a quelli già esaminati da questa Corte nella sentenza n. 18 del 1998 in riferimento ad analoghe questioni;

che, in particolare, anche nel presente giudizio si discute di alcune asimmetrie che possono riscontrarsi nel momento applicativo del sistema di individuazione della pensione da integrare al minimo discrezionalmente e non irragionevolmente prescelto dal legislatore, le quali, come si è detto nella citata sentenza, costituiscono disparità di mero fatto insuscettibili di dare luogo a problemi di costituzionalità con riferimento al principio di eguaglianza, secondo quanto più volte affermato da questa Corte (v., da ultimo, sentenza n. 374 del 2002 e ordinanza n. 267 del 2002);

che, quanto alla censura riferita all'art. 38 della Costituzione, va rilevato che l'integrazione al minimo delle pensioni è già, di per sé, finalizzata ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita al lavoratore che, in mancanza di altri redditi di una certa consistenza, abbia maturato, sulla sola base dei contributi accreditati, il diritto ad un trattamento pensionistico di importo troppo esiguo per soddisfare i bisogni minimi di protezione della persona, sicché il riconoscimento dell'integrazione può considerarsi sufficiente per garantire il rispetto del principio costituzionale invocato, mentre in merito all'eventuale attribuzione di ulteriori benefici va riconosciuto al legislatore un margine di discrezionalità, anche in relazione alle risorse disponibili (v., da ultimo, sentenza n. 180 del 2001 e ordinanza n. 342 del 2002);

che, nell'esercizio della suddetta discrezionalità, di recente il legislatore con l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha, attraverso l'aumento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, inteso garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il raggiungimento di un reddito minimo pari a 516,46 euro al mese a diverse categorie di pensionati, ivi compresi i titolari di pensioni integrate al minimo;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri invocati.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.